



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA VALLE D'AOSTA



INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2024

Relazione del Presidente Silvia La Guardia

Aosta, 07 marzo 2024

Un cordiale benvenuto a tutti i presenti.

Saluto e ringrazio le Autorità civili, militari e religiose, i colleghi delle altre Magistrature, i rappresentanti delle Avvocature pubbliche e del libero Foro oggi presenti all'inaugurazione del nuovo anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta.

Un anno che, per i Tribunali amministrativi regionali, ha anche la particolarità di essere una ricorrenza, quella dei 50 anni di attività.

È, infatti, dal 1974, una volta dotati delle risorse necessarie, che i Tribunali amministrativi regionali, istituiti con la legge n. 1034 del 1971, hanno cominciato a esercitare le loro funzioni.

Si è così realizzato il disegno costituzionale del completamento della Giustizia amministrativa, avvicinandola alle esigenze del territorio, con riduzione dei costi di accesso alla giustizia, e assicurando la possibilità di un doppio grado di giudizio.

L'importanza istituzionale dei Tribunali amministrativi ben si coglie se si considerano il ridotto numero degli appelli e l'alta percentuale di conferma delle statuizioni di primo grado.

In questi cinquant'anni, la Giustizia amministrativa ha avuto una costante evoluzione, che ha portato a cambiamenti significativi nella tipologia e nella qualità del contenzioso.

I TAR, in prima e più spesso unica battuta, hanno dovuto, ma anche saputo, gestire, dietro la spinta del mutamento dell'assetto organizzativo dello Stato e degli altri enti territoriali, ossia del decentramento delle competenze a seguito delle modifiche del titolo V della Costituzione, e dell'interposizione dell'ordinamento europeo nell'ordinamento nazionale, il percorso di maturazione verso una tutela giurisdizionale dei cittadini e delle imprese tanto più efficace e

sostanziale quanto più complesso e mutevole diveniva il coacervo di leggi e procedure regolanti l'attività delle pubbliche amministrazioni.

La complessità dei problemi della società in trasformazione e la difficoltà del governare una realtà caratterizzata da fenomeni globali, spesso perturbatori (crisi dei mercati finanziari, pandemia, guerre, crisi energetica e alimentare, cambiamenti climatici, fenomeni migratori), hanno determinato un'espansione del diritto pubblico, nonché dell'intervento dello Stato non solo in campo economico, ma anche in ambiti più direttamente incidenti sulle posizioni giuridiche individuali.

E anche il giudice amministrativo, per la sua parte, ha dovuto in questi 50 anni, così come oggi deve, confrontarsi con la contemporaneità, nello sforzo di assicurare una tutela effettiva e piena a ogni situazione giuridica, garantendo il rispetto della normativa nazionale e sovranazionale, nell'osservanza del principio di divisione dei poteri.

Confrontarsi con la modernità significa affrontare realtà e problemi del tutto nuovi. Si pensi anche solo, per considerare qui cambiamenti propriamente epocali, all'esempio delle problematiche connesse all'uso dell'intelligenza artificiale, che è di gran lunga la più veloce e pervasiva innovazione tecnologica. Vi è l'esigenza di verificare come, in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa, tale innovazione possa essere utilizzata dalle Pubbliche amministrazioni, con l'impiego di algoritmi, l'informatizzazione gli appalti, eccetera; già si sono affermati, ad esempio, i principi di non discriminazione algoritmica e di non esclusività della decisione algoritmica, con un'elaborazione progressiva, condotta in parallelo a quella della Giustizia ordinaria, per quanto di sua giurisdizione.

Anche sul piano dell'organizzazione giudiziaria potrebbero esservi novità legate all'uso dell'intelligenza artificiale, dopo la stagione della digitalizzazione, che ha consentito, mediante l'informatizzazione

pressoché totale del nostro lavoro, una sua maggiore efficienza, oltre ad avere avuto altre ricadute, quali, ad esempio, la possibilità di svolgimento dell'attività anche durante un periodo critico quale quello della pandemia e l'esposizione del foro valdostano, di cui mi era stato detto gran bene e che a mia volta ho avuto modo di apprezzare, alla concorrenza degli avvocati di tutto il territorio nazionale, con la possibilità di sviluppare con gli stessi mezzi le proprie potenzialità al di fuori della Regione.

Nella recente inaugurazione dell'anno giudiziario, il Presidente del Consiglio di Stato ha segnalato che è in corso, con il contributo dell'Ufficio studi e dell'Ufficio del massimario, l'elaborazione di una strategia di impiego dell'intelligenza artificiale nella Giustizia amministrativa, per verificare le modalità più consone a supportare il giudice nelle fasi di studio, di aggiornamento e di analisi, e che vi è l'obiettivo di creare una sinergia tra gli strumenti informatici utilizzati dagli avvocati e dai magistrati, previa consultazione delle associazioni forensi.

Siamo, così, velocemente ritornati, dopo aver appena sfiorato il ricordo che l'anniversario suscita, all'attualità, che è il solo panorama proprio di una relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

La cerimonia, che, a partire dal 2002, si è ritenuto doveroso tenere anche da parte della Giustizia amministrativa e, quindi, dei Tribunali amministrativi a livello territoriale, ha la funzione di fornire in modo trasparente agli addetti ai lavori e, più in generale, ai cittadini un sintetico resoconto dell'attività svolta nell'anno appena trascorso, con qualche considerazione sulle novità normative, l'andamento generale del contenzioso e gli orientamenti del Tribunale; è, dunque, un osservatorio dello stato del sistema giustizia nel contesto territoriale.

Riguardo all'anno 2023 non vi sono da svolgere particolari notazioni in tema di evoluzione del quadro normativo sostanziale e procedurale, in quanto non sono stati apportati mutamenti di

particolare impatto sull'attività dei Tribunali amministrativi, a differenza di quanto avvenuto nel 2022, le cui importanti novità legislative sono state segnalate nella precedente relazione annuale.

Si è cominciato a dare attuazione all'art. 12-bis del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, inserito in sede di conversione con la legge 5 agosto 2022, n. 108 a rinforzo degli obiettivi di tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che prevede tempi estremamente celeri per una vasta gamma di procedure, non solo per l'affidamento di lavori pubblici, che già anteriormente godeva di un rito accelerato.

La disposizione ha trovato applicazione in un singolo caso, concernente una procedura per l'assegnazione di ingenti finanziamenti per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse.

Quanto al nuovo codice dei contratti pubblici, non si è avuta, nel 2023, occasione di applicarne le disposizioni, in quanto i ricorsi pervenuti nell'anno in materia di appalti sono stati tutti relativi a procedure ancora soggette alla normativa previgente, in quanto avviate prima del 1° luglio 2023.

Una novità si è, invece, avuta sul piano dell'organizzazione dell'attività del Tribunale e, in particolare, della provvista di magistrati per la formazione dei collegi giudicanti. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, nostro organo di autogoverno, ha infatti ritenuto di formalizzare appositi criteri, secondo cui uno dei due magistrati *a latere* è individuato tra i magistrati del più vicino TAR del Piemonte, secondo un criterio tendenziale di rotazione dei relativi magistrati, esclusi i presidenti di sezione, e l'altro, ove non sia espressa una specifica richiesta a seguito di apposito interpello per missione di lunga durata, sia individuato tra i magistrati degli altri tre TAR vicini (Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna). Sul piano pratico, non cambia

molto per il TAR aostano, che già da anni si avvale di magistrati di altri Tribunali.

Prima di esporre i risultati dello scorso anno di attività, desidero esprimere un doveroso ringraziamento a chi ad essi ha contribuito. Sono grata ai colleghi Calogero Commandatore, Paola Malanetto, Katuscia Papi, Valentina Caccamo, Martina Arrivi, Angelo Cerroni, Marcello Faviere, Antonio De Vita, Rosanna Perilli, Alessandro Cappadonia, Stefania Caporali e Marco Costa, per lo più provenienti dai quattro TAR sopra menzionati e che si sono avvicendati nella composizione dei collegi, per l'intelligente apporto nelle decisioni e la passione che ho visto profusa nel lavoro, che fa sempre piacere riscontrare nei giovani.

Un sentito ringraziamento per la fattiva collaborazione va, inoltre, a tutto il personale del TAR, che ha lavorato con dedizione e puntualità, con la guida accorta della dottoressa Nadia Palma.

Per aver messo a disposizione questa accogliente e bella sala congressi della Biblioteca regionale per lo svolgimento della cerimonia, un doveroso ringraziamento rivolgo all'Ente Regione, che ancora una volta ci ospita.

## **I profili quantitativi e qualitativi del contenzioso**

In un anno di contrazione, a livello generale, del numero dei ricorsi pervenuti ai vari TAR, quella registrata al Tribunale aostano è particolarmente marcata rispetto all'anno precedente: siano passati dai 64 ricorsi del 2022 ai 45 dell'anno scorso, un numero che, anche se si sommassero, cosa che non avviene nella statistica, i 12 ricorsi per motivi aggiunti incardinati in altri procedimenti, rimane decisamente esiguo, e ciò nell'ambito di un andamento altalenante nell'ultimo

quinquennio, che ha, appunto, registrato crescita e cali ad anni alterni (i nuovi ricorsi nel 2019 erano stati 51; nel 2020, 80; nel 2021, 56).

Dalla scomposizione per macromatetrie, si può osservare che, in controtendenza, sono aumentati in numero, oltre che in percentuale, i ricorsi in materia edilizia, del resto storicamente uno dei settori principali del contenzioso; i ricorsi hanno raggiunto il 26,7%, contro il 10,9% dell'anno precedente, e un livello notevolmente superiore al dato medio nazionale del 12,3%, segno di un permanente buon grado di dinamismo del settore.

Sono percentualmente aumentati i anche ricorsi proposti da militari (8,9%), con questioni attinenti a riconoscimenti economici, trasferimenti o sanzioni disciplinari.

Le controversie in materia di appalti, settore tradizionalmente importante per numeri e rilevanza economica, sono diminuite sia nel numero che in percentuale (passando dal 14,1% del 2002 al 6,7%); percentuale che, però, ancora si mantiene superiore alla media nazionale dello scorso anno (che è stata del 6%).

Al 6,7% si attestano anche altre tre “voci”: istruzione, autorizzazioni e concessioni – che comprende ricorsi per aggiornamenti di tariffe autostradali, come pure contenziosi relativi all'installazione di impianti di telefonia, in cui si riaffaccia il conflitto tra aspirazioni alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e gli interessi economici degli operatori del settore, in un contesto di transizione tecnologica in cui la diffusione della più avanzata tecnologia è sempre più un obiettivo prioritario – e, come terza categoria, quella le azioni per accesso ai documenti, il più delle volte ricollegabili al non facile bilanciamento di interessi contrapposti.

In aumento percentuale (4,4%, contro il 3,1%), anche se non di numero, i ricorsi in materia di sicurezza pubblica.

Notevole è stata la diminuzione dei ricorsi in materia di concorsi (2,2%), dopo l'onda registrata lo scorso anno (18,8%).

Dei ricorsi pervenuti, 22 recavano la richiesta cautelare.

## **La definizione dei giudizi e i provvedimenti emessi**

Nel corso del 2023 sono stati chiusi 51 contenziosi, a fronte dei 60 del 2022, diminuzione da ricollegare al riferito calo dell'afflusso di ricorsi.

Il rapporto tra ricorsi definiti e quelli pervenuti nell'anno ha fatto, comunque, registrare un saldo positivo; conseguentemente, le pendenze al 31 dicembre 2023 sono diminuite rispetto all'anno precedente, passando da 36 ricorsi a 30.

Il tempo medio di durata dei giudizi definiti si è mantenuto nell'anno passato assai breve, come è logico attendersi in relazione ai numeri anzidetti e, in particolare, il tempo medio di definizione nel rito appalti è stato di 54 giorni dal deposito del ricorso, a fronte di una media nazionale di primo grado di 107 giorni.

I provvedimenti complessivamente emessi sono stati 99 (erano stati 115 nel 2022), di cui 48 sentenze (incluse 3 c.d. "brevi"), 22 ordinanze cautelari e il resto decreti cautelari o presidenziali.

## **Gli esiti e gli appelli**

Dei ricorsi definiti nel 2023, 10 sono stati conclusi con sentenza di accoglimento, 23 sono stati respinti, e il resto ha avuto esiti multipli o in rito. Tra questi ultimi, 3 sono stati di cessazione della materia del contendere, che implica il riconoscimento da parte



dell'Amministrazione delle ragioni del ricorrente, e 6 di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, indicativa, nella maggior parte dei casi, del conseguimento stragiudiziale di un risultato utile in pendenza del ricorso, con cui frattanto si era impedito il consolidamento di un atto sfavorevole, e, in minor misura, di desistenza.

Gli esiti delle 22 domande cautelari vedono 7 accoglimenti, 10 reiezioni e il resto di presa d'atto della rinuncia all'istanza o di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Al momento dell'invio in stampa della presente relazione, risultano appellate 8 delle 48 sentenze emesse e gli esiti sin qui avuti di tali appelli registrano un accoglimento, una reiezione, e un esito cautelare, con reiezione della domanda di sospensione della sentenza motivata con la condivisione, a un primo sommario esame, della nostra decisione.

Non vi sono stati appelli delle ordinanze cautelari rese.

## **Giurisprudenza del Tribunale**

Nel proporre una breve rassegna degli orientamenti espressi dal Tribunale nella definizione delle questioni più rilevanti nel 2023, segnalo, su tema di attualità, la sentenza n. **25**, relatore Perilli, relativa alla procedura per la selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito degli investimenti per la transizione ecologica previsti dal PNRR.

Con tale sentenza si è affermato che un limite alla portata applicativa del potere generale di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 è segnato dai principi di

autoresponsabilità e di *par condicio competitorum* e che il soccorso può essere utilizzato solo per regolarizzare le carenze di carattere formale della domanda, non per sanare la mancanza assoluta della stessa o delle dichiarazioni sostanziali che essa deve contenere.

Si è inoltre, affermato che il ricorso al soccorso istruttorio deve essere riguardato non solo nell'interesse partecipativo del soggetto proponente, ma anche alla luce dell'interesse pubblico che l'amministrazione si propone di realizzare e degli altri interessi coinvolti e che, dunque, può subire restrizioni ove si tratti di preservare esigenze di pari valore rispetto alla realizzazione dei diritti partecipativi, quali quella di particolare celerità dell'azione amministrativa. Le procedure di finanziamento afferenti al PNRR sono caratterizzate dall'esigenza di garantire la celere allocazione delle risorse disponibili per il finanziamento di progetti caratterizzati da un elevato grado di complessità tecnica, entro termini definiti dall'Unione europea, per il raggiungimento di determinati obiettivi qualitativi. E' stata, quindi, ritenuta ragionevole e proporzionata la previsione dell'avviso pubblico che imponeva ai soggetti proponenti, a pena di irricevibilità della domanda, oneri collaborativi che si traducevano nell'allegazione di documenti secondo un determinato *format* ed escludevano l'applicabilità del soccorso istruttorio nelle fasi dedicate al controllo di ricevibilità e ammissibilità della domanda di agevolazione, riespandendo le garanzie partecipative nella fase della valutazione delle proposte progettuali.

A seguire, voglio ricordare la sentenza n. **13**, relatore Cerroni, riguardante la procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per gli enti locali e gli altri enti convenzionati del territorio regionale. La controversia verteva sulla mancata esclusione dell'aggiudicataria per supposta irregolarità della relativa offerta, che esprimeva i tassi creditore e debitore proposti in punti percentuali e non in punti base, come indicato da una delle clausole del bando. Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che il criterio di espressione

in punti base non era configurato come modalità tassativa ed esclusiva e che non è consentita l'esclusione di un concorrente quando la modalità di compilazione prescelta rientri tra i possibili significati di una clausola incerta. L'applicazione delle regole di correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la generale clausola di buona fede, impedisce che le conseguenze della non univocità della normativa di gara possa andare a scapito del concorrente, che ha scelto una delle metodiche possibili di espressione del saggio d'interesse.

Ricordo, ancora in materia di appalti, la sentenza n. **19**, relatore Faviere, relativa all'affidamento del servizio di prima accoglienza di donne maltrattate, che puntualizza che la stazione appaltante dispone di ampi margini di discrezionalità nella definizione della prestazione contrattuale e nella determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara, a condizione che tali requisiti siano nel loro complesso attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e, comunque, non introducano indebite discriminazioni nell'accesso alla procedura o oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero regole irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza economica ai fini della partecipazione alla gara. E sottolinea che il sindacato del giudice nello scrutinio di legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo.

Di rilievo è la sentenza n. **28**, relatore Perilli, concernente la concessione del patrocinio comunale all'iniziativa Aosta Pride 2022, che, secondo parte ricorrente, non avrebbe potuto ottenerlo perché non connotata dalla realizzazione di scopi sociali o culturali e, altresì, organizzata da un movimento politico, l'Associazione Arcigy Valle d'Aosta, a fini di propaganda.

Tale tesi non ha persuaso il Tribunale, che ha osservato, tra l'altro, come il Comune, in attuazione degli scopi statutari, abbia dal 2020

aderito alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazione per orientamento sessuale e identità di genere, assumendo l'impegno per la realizzazione di politiche attive contro le discriminazioni, e come la domanda di patrocinio sia stata presentata da un'associazione statutariamente apartitica e di carattere assistenziale, iscritta nel Registro regionale delle associazioni di volontariato ed al Registro unico nazionale del Terzo Settore, iscrizione di per sé sufficiente a escludere la natura politica.

E ha ritenuto che, a fronte di tali evidenze, il Comune non era tenuto a svolgere un'attività istruttoria volta ad accertare se l'Associazione richiedente avesse natura sostanzialmente politica e aveva correttamente utilizzato lo strumento del patrocinio, che consiste in una manifestazione di apprezzamento ideale riguardo a iniziative ed eventi di interesse per la comunità di riferimento, i cui contenuti e finalità siano pertinenti rispetto alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

In materia di accesso, la sentenza n. **34**, relatore Malanetto, affronta il delicato tema del rapporto tra accesso difensivo e tutela dei lavoratori, in un caso in cui l'Ispettorato del lavoro aveva negato l'accesso a dichiarazioni rese da lavoratori in sede ispettiva, con riferimento al disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 757 del 1994, secondo cui tali dichiarazioni sono sottratte all'accesso qualora dalla loro divulgazione possano derivare discriminazioni o indebite pressioni o pregiudizi a carico del lavoratore o di terzi. Il datore di lavoro aveva agito per l'accesso, rappresentando l'esigenza di difendersi in relazione alle prescrizioni che, a seguito dell'ispezione, l'Ispettorato aveva impartito; prescrizioni il cui adempimento era poi, in corso di giudizio, stato attestato dall'amministrazione, con conseguente cessazione della contestazione.

Il Tribunale ha ritenuto che, se è pacifico che l'interesse difensivo possa prevalere anche su specifiche preclusioni all'accesso, resta però

chiaro come in tale situazione si contrappongano due esigenze che godono entrambe di tutela rafforzata secondo l'ordinamento e che, trattandosi di due interessi qualificati, la relativa contrapposizione non può che risolversi con un giudizio di bilanciamento che passa ineluttabilmente attraverso una valutazione in concreto dell'atteggiarsi delle rispettive pretese.

Ha, quindi, osservato che, mentre le esigenze di tutela dei lavoratori erano dotate di concretezza, parte ricorrente avanzava, allo stato, un interesse difensivo del tutto astratto; né tale valutazione implicava un improprio sindacato delle scelte difensive, che appartengono solo a detta parte, quanto piuttosto la presa d'atto che essa non era stata in grado di individuare un contesto concreto in cui la addotta esigenza difensiva si manifesterebbe, posto che l'unica sede difensiva dalla medesima evocata aveva visto ormai cessata la contestazione. Concludendo che risultavano, nella fattispecie, prevalenti le esigenze di tutela dei lavoratori.

Degna di attenzione è anche la sentenza n. **38**, relatore Malanetto, in tema di concorsi per l'assunzione di personale docente della scuola secondaria. A fronte dell'esclusione di una candidata, che pur aveva superato gli esami per l'attribuzione dei complessivi 24 crediti formativi costituenti requisito di partecipazione, in ragione della posteriorità della relativa certificazione da parte dell'Università rispetto al termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il Tribunale ha ritenuto che la lettura offerta dall'amministrazione del complesso normativo applicabile scontava un inadeguato formalismo, che finiva per trasformare un requisito di sostanza, quale è il possesso dei crediti conseguiti col superamento di specifici esami orientati all'insegnamento, in un requisito di forma, ossia il possesso del certificato, quand'anche esso non faccia altro che confermare quanto già autodichiarato dalla candidata.

Si è osservato che il senso di prescrivere una certificazione dell'Ateneo è quello di lasciare all'autonomia organizzativa dell'Università di individuare gli esami idonei al conseguimento di tali crediti e la quantità di crediti che ogni esame attribuisce, ma che quando l'Ateneo interessato pubblica ogni anno preventivamente l'elenco degli insegnamenti finalizzati all'acquisizione dei 24 CFU e ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi previsti dagli allegati al decreto ministeriale n. 616 del 2017, la successiva certificazione rilasciata nulla aggiunge alla già anticipata valutazione di merito, ma si limita a dare atto che gli esami sono stati sostenuti con successo, dato di fatto certamente suscettibile di autocertificazione.

Di particolare interesse, per l'accuratezza e chiarezza dell'approfondimento del quadro normativo relativo alla disciplina della retribuzione per lavoro straordinario delle Forze di polizia ad ordinamento militare è la sentenza n. **15**, relatore Cerroni, con cui chiudo questa rassegna.

## **Conclusioni**

Per questo 2024, riallacciandomi alle considerazioni introduttive, l'auspicio è che, con o senza impiego dell'intelligenza artificiale, che sta suscitando grandi aspettative riguardo alla semplificazione normativa e burocratica, ma che pur sempre richiede appropriati apporti umani, vi siano interventi volti a rendere più chiaro il quadro normativo in almeno qualcuna delle materie in cui la normazione è ancora ipertrofica, stratificata e a volte farraginoso.

Si sente molto parlare di riforma della pubblica Amministrazione, quale preconditione per un rilancio del tessuto produttivo e un più efficace servizio ai cittadini, e così di modifiche alla legge sul procedimento amministrativo, come pure di razionalizzazione della

normativa in tema di disabilità, immigrazione, scuola. Sarà la prossima relazione annuale a dire cosa avrà portato il nuovo anno.

Per quanto riguarda la Giustizia amministrativa, al di là del dinamismo impresso e consentito dalle conquiste tecnologiche, che forniscono ampi margini di miglioramento nell'organizzazione e preparazione del lavoro, la funzione del giudicare resta quella del tutto tradizionale e l'attitudine deve mantenersi attenta, equidistante ed equilibrata, per fornire una risposta alla domanda di giustizia che sia oltre che rapida, affidabile, coerente, comprensibile e adeguata alla realtà; che è, appunto, quanto questo Ufficio si propone di offrire alla comunità cui è rivolto il servizio.

Siamo consapevoli di operare in un contesto non sempre facile, in cui le richieste di giustizia che ci vengono rivolte costituiscono il rimedio estremo del cittadino, e soprattutto di quello più debole, e non si recederà dallo svolgere il ruolo di garanzia che la Costituzione affida al giudice amministrativo.

Con questi impegni e questi auspici, ringraziando dell'attenzione, dichiaro aperto l'anno giudiziario.